

PASTORIZIA E ALLEVAMENTO
NELLE *CARTE DI REGOLA*
E NELLA DOCUMENTAZIONE
DELLE ANTICHE COMUNITÀ
TRENTINE

Museo degli Usi e Costumi della Gente trentina - 7 settembre 2010

STRUTTURA AGRO-PASTORALE DELLA COMUNITÀ RURALE

©Provincia Autonoma di Trento

malga comune

pascoli bassi comuni

prati di monte (comuni o privati)

pascolo tra la macchia
boschiva




incolti comuni

seminativi privati

prati di casa (solitamente privati)

**PRATI:
PRIVATI E COMUNI,
DI CASA E DI MONTE**

Itē Li pradi si derno essere de omni sacchi p̄ finia a
 Santo Jori communis



Roncegno
sec. XVII

Sopra il Pascolare, e Regular li Prati
Cap: 6vo

Statuimo che li prati della Regola comune, qu
ali sono sotto la Arada Impetiale, siano e debba
no esser regolati, di non poter pascolar Armente
di sorte alcuna, tanto del monte, come del pia
no ne forestieri cominciando il giorno di S. Gio
rgio delli 27 Aprile sino il giorno di S. Mathe
li 27 7bre e quelli del Lago morto sino il gior
no di Santo Lorenzo d'agosto in tutto quell tem
po detti pradi s'intendino esser banditi
li pradi da monte che sono sopra li Armini
com' appare nella sentenza castel alto siano
banditi e Regolati tanto per il monte quanto
per il piano sotto li 8 maggio sino alla festa di
S. Michele dichiarando che trovandosi in detti
luochi vanificati di qualunque sorte sia
no condannati per ogni capo d'armenta.



S. Michele = 29
settembre

San Lorenzo = 10
agosto

Item si quis herbam vel fenum in alienis pos-
 sessionibus vel pratis fecerit puniatur in qf.
 duodecim pro quolibet fascio, et qualibet vice
 et reficiat damnū passo, et credatur ut supra,
 et pena applicetur ut supra, de nocte vero
 duplum.

d feno
 et herba
 munda o las (log



2^{do}. che tutti li Prati da monte, e casa, cioè quelli che sono di sua Giurisdiz: dietro il Ceggio, Parise, Roncaisa, Luerta, orna, ed altri monti comprese nella Regola di detta Comunità, siano regolati, e proibiti il pascolare di Primavera, e così anco quelli da casa conforme l'ordine del Supremo Governo, e l'Autunno come nel passato, cioè dopo raccolti i fieni, e cordi, e condotti fuori da detti Prati, e così anche nelle Fratte di Roncaisa, ed altri fuori della Regola di Campagna possino pascolar in Comune come nel passato.




Prati da Monte siano regolati a tempo certo, e de coloro che daranno danno.

Capo 15.


Item si statuisce, ed ordina, che i prati da monte siano regolati da S. Floriano fino a S. Bartolamio, e se alcuno vi pagherà, ovvero darà danno con bestie se sarà di Vigolo paghi a ciaschun patron di dette bestie grossi due, ma se sarà forastiero grossi quattro, e debba ancor pagar il danno.


Vigolo Vattaro sec. XVIII



San Floriano = 4 maggio

San Bartolomeo = 24 (25) agosto



Del tempo del Legar i Pradi. 

Cap. 15. -

Che nel Legar i pradi a' Pradi, portadon, et nelli
 monti s'habbi d'ottenere, che il Regolano debba
 convocar li Vicini a' Regola auanti il tempo solito,
 e da tutti lii sabbato il giorno, o' settimana, y sal'
 effetto y leuar ogni occasione di danneggiarsi l'un
 l'altro, sotto penna alli contafauenti de' 15. p' ogni
 ualida.

De segare le
Palle, Item hanno statuito & ordinato. che niuno possia ne
debia segare nel loco delle Palle de la dal' aqua da
plaz. ni zo. sin al di de ogni santi; ni pena de 10 s.
denari. de essere colta a qualongue de contrafara,
A qualongue uolta

51. Che li Vignali, e luoghi piantati siano et esser s'intendino d'ogni tempo regolati, e le giere del primo d'Aprile per fino tutto Ottobre, e li proprii Pastori non li possano pascolar tra questo tempo se non come nel seguente capitolo, e passato detto tempo ognuno possa pascolarli.

52. Che li Prati grassi siano regolati dal primo d'Aprile sino a mezzo Ottobre, e che li proprii Pa-

stori non li possano pascolar tra quel tempo, eccetto, che se qualche persona avesse Prati separati dalli altri, e quelli potesse godere senza dar danno ad altri, sia in sua libertà il pascolar d'ogni tempo, e passato mezzo Ottobre cadauno possa pascolar in detti Prati.

53. Che li Prati magri siano, et esser s'intendino regolati dalli dieci di Maggio per sino tutto Agosto al modo come di sopra.



PASCOLO COMUNE PRECOCE E TARDIVO

©Provincia Autonoma di Trento


3.^{to} Che in tempo d'Inverno dopo S. Andrea, essendo il terreno gelato, la Comunità col previo avviso però al Regolano di Campagna, che dovrà intervenire al consiglio, e votare a tal' oggetto, possi dar licenza di pascolare in comune con pecore

pecore solamente nella Campagna fino li 27 Febbraio, giacchè in tal tempo non possono tali animali danneggiare li seminati.

Octavo. Item che l'armento non possa ne debbia andare ne a pascolare in li Pradi e Campagna inanzi Santo Michele; Ma debbia andare per fino a detto tempo de là dalla Brenta, et alla Pianezza sotto la pena de lire Tre.



porco, ac uice, et in nocte duplum, et in continenti pignoretur, et soluat damnum passo. Similiter etiam ordinarunt quod bestia parua, utpote pecudes, caprae, castrati, si uice debeant extra campaneam à Calendis Martii, usq; ad festum omnium Sanctorum, et si quis contravenit, perdet unam ex dictis bestiis, etiamsi una tantum esset, deperdita sit, et si in damno reperiatur soluat pro qualibet bestia quatuor duos, et restituat damnum passo, quae poena dividatur in tres partes ut supra dictum est. Et si custodes cum ipis animalibus essent, quod etiam teneantur soluere dictam poenam. Item



IL PASCOLO PRIMA DELL'ESTATE

©Provincia Autonoma di Trento

Cap: 19.

De' Pascoli Comunali, e Privati.

Si ha stabilito, ed ordinato, che nessun Terriero ardisca di pascolar con peccore, o capre de' forestieri, ed altri animali di qualunque sorta sopra li Beni Comunali senza licenza del Comune, e contraffacendo sia condannato nella pena di soldi 2 per ogni capo, e se sarà bovino $\text{li } 1$ - per capo, oltre il dover subito mandar via il bestiame sotto pena del bottico, e di emendar il danno al Comune.

2.^o Che niuno tanto Terriero, quanto Forestiero ardisca di andar, ovvero mandar a pascolar con peccore, castradi, o agnelli sulle pascoli Comunali di questa comunità, cioè quelli, i quali essa avrà destinato per pascoli del Bestiame grosso, o sia boarie, ma le peccore e castradi debbano esser dalli primi di Maggio fino li primi di novembre bandite, e banditi dalli suddetti pascoli Comuni da Casa, ma a star debbano sulle Malghe da Monte, e quelli che contraffaranno, carchino nella pena di $\text{li } 5$ per schiappo, ovvero

ovvero di soldi 5 per capo da esser applicata la quarta parte al Denunziante, ed il resto al Comune; con questo però, che il beccajo di Castell'Alto avrà la ragione con ogni vicino di pascolare per il mero macello di C. Alto, cosicché il pascolo sia distribuito anche colle altre comunità per Colmello, come da Urbani di C. Alto.

3.^o Se sarà trovato un Forestiere a pascolar con Bestiame ne' pascoli Comuni, e Montagne di questa Regola senza licenza del Comune, sia condannato per cadauna volta in $\text{li } 2$ - per cadaun capo bovino, o qualunque altro Bestiame grosso, e $\text{li } 6$ per schiappo di Bestiame minuto, e se saranno di meno di 25, qual numero forma uno schiappo soldi 3 per capo s'applicarsi la quarta parte al Denunziante, ed il resto al Comune.

4. Che nessuno ardisca di pascolare tanto nei Prati come nelle Rive della Regola di Monte fino che non sarà segato tutto il fieno, e corbo, e ciò sotto pena di ripar il danno, e alla qual raccolta però resta assegnato tutto il mese di Settembre, il qual mese passato potrà ogni uno liberamente pascolare in detti luoghi, benchè ve ne fossero ancora da segare.

cap:

Trigesimo Sexto: Item che tutte le bestie, che non piovega, debbiano andare all'armento, e quelli, che non curano mandarle all'armento, si debbia mandare alle pianezze del li Castagnari in suso, o veramente de là dalla Brenta, e chi contrasfarà, perda di pegno Carantani. Tre per cadauna bestia è valuta:

36
 Rubrica di Pascolar li proprii beni
 Cap: 32

Statuimo, che alcuno non ardisca andar nelle
 opri beni a pascolar con bestiaime di sor
 le alcuna sciccando la zontura, sino rot
 la la Regola commune sotto pena de th 3 per
 capo grosso e delle pecore e capre. Sino puniti
 ut supra et applicata ut supra & —

num, cadat in poenam trium librarum, qua poena diuidatur ut supra. Item
quod qualibet habens pecudes, cuiuscumq; maneris existant, debet illas mittere ad
Pastorem communis cum Pastore, & famulo sufficiente pro ut consuetudo Villarum
dictae Regula est, ac dare panem secundum usum loci, ita quod prius denunciati
eidem fiat, Si quis uero contrafecerit cadat in poenam uiginti quinque librarum monetae
Andentinae pro qualibet uice, qua poena cedat Fisco Domini. Saluo semper, quod quis

De debentibus pasculare in pascuis consuetis,

Item Statuimus & ordinamus q. quolibet persona huius bestias mittendas ad pascu-
la. Et oēs pastores oīm villarū et locorū Jurisdictionis Castri perenni, debeant
et teneantur cū suis bestiis stare et pasculare super pascuis suis con-
suetis, nō excedendo cōfina regule sue, et sine damno alicuius persone,
pena librarū trium veron̄ pro quolibet schlapo bestiāz minutarū. Et pro singulo
Capite soluat vt sup̄ in statuto sub Rubrica de bestijs que fuerint ducte
ad Regulam.



L'ALPEGGIO ESTIVO

©Provincia Autonoma di Trento

40

Rubrica di partir il bestiame a monte
 Cap.º 36

Statuimo, che approssimandoci il tempo di partire, il be-
 stiame à monte, che tutti quelli ch' haverano
 bestiame sopra detto monte tanto della Villa
 à monte, quanto della Masi di Novaledo non pos-
 sano ne debbano torre, schiappare ne parti-
 re pieghore ne Agnelli via dalli altri, salvo
 però in caso di gran necessitá sino al giorno, che
 sará deputato dalli huomini di tutto il comun
 sotto pena di $\text{fl} 2$ un terzo della qual pena
 sia del abusator et il resto del $\text{co} \text{ comun} 2 -$

Rubrica del giuramento de Pastori
Cap:º 3 7

45

Statuimo che il giorno della Regola grande che
si charge la montagna che ivi avanti la pub-
lica Regola li capi di montagna siano obliga-
ti presentare li Casari, e Pastori avanti il Reg-
olano et ivi datti il giuramento che habbino
a custodir, conservar, e Mantener tutta la
vobba a mano, tanto mangiative quanto li
bestiami, sotto pena de ser castigati nel ser-
guro - 2 —

Te la nra Regula Sia vna Volta al Año. Et noi
debianno lezere conuameter p regula Trei Juradi e
doi Saltari com el sacmto Et vn Zudo ala Malga anchora
Lui p sacmto al di de Sãcto Gregorio papa

Carolus Emanuel Elector Palatinus Archidiaconus, Joannes Baptistus Comes Ladroni Senior, et Jacobus
Roborelly a Triberg. Sum. Scholasticus, Lic. Cathedralis Canonici, sede Episcopi. In. R. vacante,
Temporalitatis Tridentinae Administratores Reputati.

Compassendo noi usortieri li effetti di protezione alli fedeli sudditi nostri della comunità di Levico,
da loro con legali cheuoli istanze malorati; in uisita delle presenti conuidiamo licenza di poter
gani loro l'armi di questa misura al numero di luomini, che da detta comunità uerranno depu-
tati, e successiuamente mutati alla guardia, e custodia della montagna di Cellè, e he Carve, robe
ex animalia, p. di. gendesti dalle incuasioni de Ladri, banditi, e maluicenti, quali potranno auo lei-
tamente esser de custodi, alti prigioni, o altrimenti persequitai, e tridati da quelli contorni,
es anzi in euento di resistere impune amattati, quando, s'uevon banditi, auertendo però
che l'uso delle armi s'intendi coniecto nell'auenata montagna istamente, e ristretto al fine
premetto con l'andata, e ritorno p. la corrente stagione, e non altrimenti. In quorum
Natum Tridenti ex cancellaria Castri. die prima Junij 1601.

Al. Chem. M. Marz. M. Marz. es. Leu. M. M. S.

Franci Ant. Alberti (anc.)



Antonius Celua Sec. m.

6 La porzione di Boschi Sopra
 Li descritti detta = la Malga della
 Devota = di Per. 686471 con
 una Malga atta al manteni-
 mento di due cento Capre e tre
 cento Pecore per due Mesi all'
 anno che viene caricato delli
 vicini del Paese, senza alcun pro-
 vento in vantaggio della Comunità,
 li Boschi pure servono ad uso fo-
 cale delli vicini di 1.^a Comunità.
 A tutti li descritti corpi in un sol
 uniti confinano a Matt.^o ed im-
 parte a mezo di la Comunità di
 Bopentin e Mugazon a mezo di
 colla Sommità de Monti alla Com-
 munità di Besenello e Caliano,
 a Sera ed in parte a 7.^{ma} la Com-
 munità di Mattarello ed a 7.^{ma} la
 Campagna di Vigol, d'interiore
 qualità.

3
 III
 3 Una peza di Terra Boschiva detta
 = il Casseque = di Per. 771768
 confina a Matt.^o la Comunità
 di Casseque, Bopentin e Mugazon.
 Ed in parte a 7.^{ma} la Sommità de Monti
 a Mezo di la Campagna di S. Sabardo
 particolari di Vigol a Sera la Roggia
 ed a 7.^{ma} li Pnti detti a Monte
 di Mezo di qualità. Serue ad
 uso delli vicini di 1.^a Comunità.

Libera e spacio.

La porzione di Boschi Sopra
 Li descritti detta = la Malga della
 Devota = di Per. 686471 con
 una Malga atta al manteni-
 mento di due cento Capre e tre
 cento Pecore per due Mesi all'
 anno che viene caricato delli
 vicini del Paese, senza alcun pro-
 vento in vantaggio della Comunità,
 li Boschi pure servono ad uso fo-
 cale delli vicini di 1.^a Comunità.
 A tutti li descritti corpi in un sol
 uniti confinano a Matt.^o ed im-
 parte a mezo di la Comunità di
 Bopentin e Mugazon a mezo di
 colla Sommità de Monti alla Com-
 munità di Besenello e Caliano,
 a Sera ed in parte a 7.^{ma} la Com-
 munità di Mattarello ed a 7.^{ma} la
 Campagna di Vigol, d'interiore
 qualità.

NORME SUL BESTIAME

©Provincia Autonoma di Trento

Dechiavando anchora che delle capre alcuna non possa
da tempo alcuno dell'anno andarne condur quel
le in campagna, vigne, pasadore, ne in prati
ne in altri luoghi fruttiferi di sorte alcuna
sotto pena de carentari due per capro ⁿⁱ 2
e refar il danno, et un terzo sia delli dattari
et il resto del commune. 2 —

De pascuantibus cum Capris vel
pecudibus in alicuius possessionibus

Ite Statuimus & Ordinamus q. nulla persona debeat Ire aliquo tyro cum Capris
vel pecudibus per aliquas vineas seu possessiones seminatias pascuendo
Et qui contrafecerit soluat quatuor mos duos pro singulis Capite Et libras tres
pro vno schlapo Caprae vel pecudum. Intelligendo q. undecim Capre seu pecu-
des et ab inde sup. faciunt vnu schlapu. Et in huiusmodi reficiat damnu dato

Essendo ritrovate Bestie di qualche
fivoglia forte in campi, o prati &
altri di danno incorrino li Padroni
di dette Bestie nella pena di Car. 30
per ogni Bestia grossa, e Car. 10
per ogni Bestia minuta tante volte,
quante saranno ritrovate, e di più
saranno obligati li Padroni di quelli
rifarcire il danno se ne averanno
Pati altri Padroni de Campi, o prati
Dannificati.

Item hanno ordinato, e statuito, che li saltari subito trovati
Animali danegianti in la possessione sia dove li voglia li pa-
troni de tal animali siano pignozati da detti saltari in
pena de condanar dito saltar alla pena ut s. e pagar ut s.

Item hanno ordinato de ogni danegiante sia Condenato ut
infra, p. a. pogni capo de animali grothi ut Yabra, Boi,
manri, Vitelli, in un grotho de denari p capo, e doi grothi
se son piu di un capo de bestiami preditti,

Item capre, pecore, porci, debano esser condenati in
quattini trei p capo de bestiamo, e d'esser pagati braiti,
e li sono piu bestiami preditti si pagia un carentano
e pegno,

Item cavalli debano esser condenati in grothi doi p cadauno,
e pagar il dano al Juramento delli zuradi al danato,
Item in la notte siano condenati tal animali sottili in
grothi sei, e pagar come di sopra,

Quinto: Item, che le vigne e Campagne siano regolade per le piegore per sin' ad ogni Santi sotto pena de lire tre per cadauna volta se troverà a contrasfare, e chi contrasfara.

Sesto: Item, che in tempo alcuno dell' anno persona alcuna non possi pascolare con Capre in le Vigne e Campagna sotto detta pena di lire Tre per essere tuolta per cadauno, e cadauna volta, che contrasfarà, e reffare il danno facendone al Patron.

PASCOLI E MONTI
CONDIVISI, CONTESI,
LOCATI, VIETATI ...

Item quod Malga forensium non audeant, uel presumant pascuare in Montibus
Communitatis Pinedi, et qui contrafecerint soluant grossos duos pro bestia parua, et grossos
quattuor pro qualibet bestia magna pro qualibet die, ac uice, de nocte uero duplum, et soluat
damnum facto, et hoc de Mensibus Maij, Junij, Julij, et Augusti. Item, quod nullus

Vigesimo primo: Item se si regularà qual-
che Luogo, e che alcuno volendo rompiere detta re-
gola, andasse con le bestie bovine et altre bestie gros-
se per pascolare, paghe una Lira per cadauna volta.

ogni fraude, e collusione, pagando però quel tanto, che da altri sarà proibito. 2.^o S'ordina, e comette
che per l'avenire non si facino nuove locazioni di montagne, né d'altri Beni comuni, se prima
non sarà fornito il bonga delle prime, et le quali non si possono fare solamente tre anni al più in tre
anni, sotto pena della escommunicatione, et di nullità. 3.^o Si proibisce, e commette, che niuno partico-

De bebbani forestieri. Cap. 24. -

che ritornando ai li bebbani communi boni de grime fore-
reste, o se vicine non habitanti sulla ditta e p. m. de
di Faedo à parcolare, o uevi con carri à cargar ligna,
agnami, stui, salti, calcina, ed altro. Enta bebbia della
Comunità, come anco uache, cane, p. g. ne, castoni,
cauali, atini, o altri animali di qualsivoglia sorte,
p. h. no questi immediatamente da ciaschedun Vicino
della Comunità esser levati con carri, ed altre massancie
da carro, e condotti al suo Regolaro, quale debba subito
conoscere li suoi Vicini, e sentire la sua deliberatione
e quella eseguire sotto le penne minacciate li
suoi capi.

Faedo sec.
XVII

Capitolo Decimosettimo.

Pastori forestieri, Circonvicini, e Lombani
 Et se capo il Regolar Minor ouero li Salvari
 della Campagna, o ciaschedun altro troua-
 ssono pastori forestieri, Lombani grassolare
 nelli Terri di Leuego, et Selua, ouero in luo-
 ghi diuisi proprij, incorrono in pena de car.ⁿⁱ
 due p. cadaun aal minuto, e de lire due p.
 cadaun aal grosso, et oltre restar debbano il
 dano, e do Regolaro, o Salvari, et altri che
 pignorasseron, qual pignore sia lecito ad
 ogn'un del Comun di Leuego et Selua po-
 ter far, trouandoli dar dano, e possino ri-
 tenere di aali, pignorarli, fino fara gra-
 gaba la pena, e dani, la qual pena sij
 la metta del Signorador, et l'altra metta del
 Comun di Leuego -- Cuettuando li cir-
 conuicini, quali tanto debbano pagar trou-
 andoli dar dano su li Comuni, ouero
 diuisi di Leuego quando fanno pagar lon-
 alli huomini di Leuego et Selua

De debentibus pasculari in pascuis consuetis,


Ite Statuimus & ordinamus q. quolibet persona omnes bestias mittendas ad pascu-
la, Et omnes pastores omni villarum et locorum Jurisdictionis Castri perenni, debeant
et teneantur cum suis bestiammibus stare et pasculari super pascuis suis con-
suetis, non excedendo confinia regule sue, et sine damno alicuius persone,

pena librarum trium veron pro quolibet schlapo bestiarum minutarum, Et pro singulo
Capite soluat ut sup in statuto sub Rubrica de bestiis que fuerint ducte
ad Regulam,

Comunità della
Vigolana secc.
XIII-XV

CONTENZIOSI

Bondone secc.
XIII-XV



Val di Ledro
(arbitrato) sec. XV

Lega maronico qd per ioh de pelagron de villa plat vult levat ledro deo qd iugrah tunc z mur cono levat cur hinc ali qd singlis pba iugrah...


...

Le comunità di Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto e Bezzecca da una parte e gli uomini di Pré dall'altra eleggono otto arbitri per dirimere la vertenza dei diritti di pascolo sul Monte Trenalzo. Pieve di Ledro, 4 agosto 1443.

Trenalzo costituiva un esempio di proprietà goduta in maniera indivisa tra più comunità (Tiarno di Sopra e Bezzecca), cui si aggiungevano i diritti di pascolo e uso del bosco avanzati da un'altra comunità (Pré).

Archivio comunale di Bezzecca, Archivio preunitario (1335-1923), Diplomatico, n. 2.

Cles-Tassullo (transazione) sec. XVII



Archivio storico del comune di Cles, Comunità di
Cles, Pergamene, n. 48
Accordo
Cles, 31 dicembre 1639

Le comunità di Cles e di Tassullo addivengono a
una transazione nella controversia per il diritto di
pascolo sotto il monte Peller. La comunità di Cles
può far pascolare il suo bestiame fino alla località
"Pozze di Pietralada", dopo la segagione. Inoltre
vengono collocati dei cippi per delimitare il
pascolo concesso a quelli di Cles.

Al. B. di Sib. et Mag. C. Ricci 1588

Li giorni passati Secondo Li Honori di Luogo ritornati
 alcuni della Honore delli Masi di Notaledo pascherò in
 alcuni dei animali nell' Amma: sportarsi delli Honori di
 Luogo, et uolendoli pigurar fuono fuori l'animale
 nel Mase di S. Seruatore, et seguitando l'animale
 nel detto Mase gli pigurarono con tutt' parte de delli
 animali, et di dannificatori seguitorno Li Honori
 ha Luogo et pigurarò gli uolessero restituir delli
 animali: et dauerebbono pagato secondo le emanazioni
 di Sino tra lor Comunità, et così ciuitamente gli restituirò
 Li delli animali: et si contentorno Li quello gli delli
 et no' pagano la metà della pena per uolere restituir
 bene, et no' usar tutto il rigore della ragione. Et
 si potreu fare con delli Honori di Notaledo,
 il che per tal fatto il Cap. di Notaledo ha fatto
 proclamare quello et sari fatto tal pagura con per
 esser certo del fatto scritto per una mia lettera
 al suddetto Cap. co' pregando in Luogo dar ragaglio
 se così era la verità in lo scultore di questo mi
 ueruire Et e uero s'ha fatto proclamare Li delli de
 Luogo, predo sari fatto, et pigurarò Li sei publici
 nel cortile del Mase di S. Seruatore inteposto


alla Giurisdictione di Notaledo, et come piu largamente appar-
 per le lettere d'Al. Ricci Cap. quale manda qui allegate, et
 forse no' e uero et il Mase di S. Seruatore si inteposta
 alla Giurisdictione di Notaledo, ma ben alla Giurisdictione del
 Castello della Solua, come V.S. sarò molto ben informato
 perche sempre gli habitanti in detto Mase uenono a
 mercare a Luogo, et tengono le nature di Luogo, et
 mai si trouara et habino conuato albinente per il
 et uolere del tutto auiso V.S. aco no' sia fatto proceduto
 a questa Giurisdictione, et farsi quella prouisione che
 parra conueniente a V.S. et dar quel ordine et in sia
 saueri a fare, et con questo fine Saluto V.S. Del
 Castello della Solua Li 6. Settembre. 1588.

Al. B. di Sib. et Mag. C. Ricci

Alleg. no ser?

Giulio Roccastrada

Sopramonte di Trento (locazioni)
sec. XVIII



1. Nel nome di Dio Sempre
Il Magnifico Sindaco Dominico G. Poco
Casini con la assistenza delli suoi giurati
Gio. Dominico de agullini e di me solo scritto
anno fatto Comparsa e al regola delli due Soltani
La Sca a uanti di venire al terzo incanto dell
Montagna di uason, per anni cinque da venire con li
fatti qui sotto segue e con li uolti qui dietro scritti
1.^{mo} quello che riceuera detto incanto sara obligato
di fare il pagamento di detto incanto nelle mani
dell sindaco presente per il suo anno tempo di
gorni otto dopo lincanto così pagara anche la
sua annata alli sindaci de cada un anno che
succedera e così anche il toley dell pra del
Dobolpo
2.^o il Conduttore sara obligato di ricevere in
detto montagna le Capre e pecore della
Comunifa
3.^o il Conduttore sara obligato di dare una
teaglia di lire uanti cinque formagio arabo
Cauato di sol al sindaco e a suoi giurati di
tutti li anni cinque
4.^o il Conduttore non sara leato di dare licenza
di legare a niuna persona nonna
5.
Segue

**VERSO LA DECADENZA
DEGLI ORDINAMENTI REGOLIERI**

©Provincia Autonoma di Trento

La 'patente' teresiana
del 1768 sugli incolti e
sul pascolo comune

991

Vom 30. December.

Wir Maria Theresia u. u.

Entbiethen und geben hiemit zu vernehmen, was maßen Wir uns verbunden zu seyn geglaubet haben, auf standhafte Mittel fürzudenken, wie nicht nur allein den in Unsern Erblanden mehrmalen ausbrechenden Hornviehseuchen ausgiebig begegnet, sondern auch die Landwirthschaft durch Vermehrung der Cultur in bessere Aufnahme gebracht werden soll.

Gleichwie Wir nun in Ansehung des erstern Gegenstandes ehestens diejenigen Maßnehmungen werden bekannt machen lassen, welche jenenfalls zu ergreifen, wenn ein solches Uebel irgendwo wirklich vorhanden; so haben Wir auch den Ursachen nachforschen lassen, denen dessen Ursachen hauptsächlich zuzuschreiben.

Da also diese nach einhelliger Meinung der Sachkundigen in die üble Nahrung des Hornviehes auf den gemeinen Weiden sowohl, als in dem unbehutsamen und schädlichen Gebrauche des Wiesenrahes, wie auch in die daselbst geschehende Vermischung des erkrankenden Viehes mit dem gesunden ersetzt werden, und die Erfahrung einiger Unserer eigenen Landen lehret, daß durch die Verbesserung dieser ungebauten Grundstücke mit Zuhülfnahme anderer wirthschaftlicher Gebahrung eines Theils dem Hornviehe eine gesündere und ausgiebigere Fütterung verschaffet, andern Theils aber die Landeskultur ohne der so nachtheiligen Beschränkung mittelst des Viehauftriebes ferners

1005

Vom 30. December.

Gegeben in Unserer Hauptstadt Innsbruck den
30. December 1768. *)

Maria Theresia.

(L. S.)

Cassian Ignaz Graf von Enzenberg.

Commissio Sacrae Caesareae Reg.
Apost. Majestatis in Consilio.

Johann Mathias von Fenner.

Li 30. Dicembre.

992

Noi MARIA TERESA etc. etc.

Facciamo sapere, esserci Noi creduti in dovere di rivolgere la nostra attenzione ai mezzi stabili di prevenire efficacemente nei nostri Stati ereditarij le epidemie del bestiame bovino, e di migliorare l'agricoltura mediante un' accresciuta coltivazione.

Siccome egli è nostra mente di prescrivere riguardo al primo di questi oggetti quelle misure, le quali sono necessarie, quando scoppia effettivamente un tal male, così abbiamo fatto esaminare, da quali cause esso specialmente derivi, e rilevato dietro il concorde parere dei periti, ch' esso viene prodotto dal cattivo nutrimento, che trova il bestiame bovino sui pascoli comunali; dal lasciarlo pascolare incautamente e con suo pregiudicio sui prati, e dallo framischiarsi, che succede ivi, del bestiame sano, coll' ammalato.

L' esperienza di alcune delle nostre provincie ha inoltre provato, che migliorando questi terreni incolti, e ricorrendo ad altre misure di rurale economia, se ne ritrae del foraggio più sano, e più abbondante pel bestiame, e che, abolendo il diritto di mandarlo a pascolare, la coltivazione fu ridotta ad uno stato molto migliore. Abbiamo quindi determinato, di porre in istato di ciò eseguire quelli fra i nostri sudditi, i quali non poterono fino

Cassiano Ignazio Conte di Enzenberg.

Commissio Sacrae Caesareae Reg.
Apost. Majestatis in Consilio.

Giov. Accazio de Fenner.